

## COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 17/04/2023

### COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

**Procedimento disciplinare - sportivo n. 14/2022 avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente federarle in data 4 luglio 2022, avente ad oggetto presunte irregolarità gestionali ed economiche poste in essere dall’associazione sportiva La Fiorita 1967 ed emesse in sede di rilascio della licenza nazionale stagione sportiva 2022-2023”**

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, costituita dall’avv. Alberto Albertini, quale Presidente, dall’avv. Alessandro Stolfi e dal Dott. Marco Stefanelli, quali Membri, dopo essersi riunita il giorno 28 marzo 2023 per il dibattimento, ha adottato nei termini di Regolamento le seguenti decisioni in merito al deferimento del Procuratore Federale della FSGC,

a carico dei signori:

**Andrea Delvecchio, Michele Della valle, Paolo Zanotti e Julian Aliaj,**

ed a carico della società:

società “**LA FIORITA 1967**”.

#### **Il deferimento:**

Con provvedimento del **27 febbraio 2023**, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

**1) il signor Andrea Delvecchio**, all’epoca dei fatti membro del Consiglio Direttivo della società “La Fiorita 1967” e Presidente e legale rappresentante dal 30 settembre 2021;

**2) il signor Michele Della Valle**, all’epoca dei fatti Segretario Generale della società “La Fiorita 1967” e Segretario Generale e Responsabile Amministrativo Finanza-Controllo dal 30 settembre 2021;

**3) il signor Paolo Zanotti**, all’epoca dei fatti membro del Consiglio Direttivo della società “La Fiorita 1967” e Direttore Generale dal 30 settembre 2021;

**4) il signor Julian Aliaj**, all’epoca dei fatti membro del Consiglio Direttivo della società “La Fiorita 1967”;

**5) la società “LA FIORITA 1967”.**

#### **per rispondere:**

**1) il signor Andrea Delvecchio:**

- della violazione dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, nonché l’obbligo di fornire informazioni corrette, sotto il profilo economico gestionale, agli Organi di controllo della Federazione, nonché agli Organismi competenti per il rilascio della Licenza Nazionale dell’UEFA ed aver violato

l'obbligo di non eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere emesso o comunque consentito di emettere una fattura della società "La Fiorita 1967" per sponsorizzazione datata 06.10.2021 per un importo di €. 50.000,00 in favore di "Tecnologie Italiane S.r.l." senza un contratto di sponsorizzazione, indicando quale motivazione "Sponsorizzazione 2021 come da contratto tra le parti" e facendo incassare alla società "La Fiorita 1967" l'importo di €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.", di cui peraltro il Dr. Andrea Delvecchio era socio;

- della violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 10, comma 2, punto V dello Statuto della F.S.G.C. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale e, nel contempo, l'obbligo di assicurare l'autonomia e l'indipendenza de "La Fiorita 1967" da ingerenze esterne. In particolare, per avere ricevuto e sottoscritto in data 11.09.2021 un mandato con rappresentanza da "Tecnologie Italiane S.r.l." per far acquisire alla società mandante il controllo della società di calcio La Fiorita o in alternativa altra società partecipante al medesimo campionato qualora ottenesse dal mandante il gradimento, facendosi all'uopo nominare Presidente de La Fiorita e facendo incassare alla medesima società di calcio il rilevante importo €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.", di cui il medesimo Delvecchio era socio, al dissimulato fine di far acquisire a "Tecnologie Italiane S.r.l.", e per essa al proprietario Sig. De Bonis, il controllo della società di calcio sammarinese, per propri scopi imprenditoriali e personali, che esulano da qualunque finalità di sponsorizzazione della società di calcio. Con ciò consentendo un'ingerenza esterna da parte di una società di capitali estranea all'ordinamento sportivo sammarinese;

**2) il signor Michele Della Valle:**

- della violazione dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, nonché l'obbligo di fornire informazioni corrette, sotto il profilo economico gestionale, agli Organi di controllo della Federazione, nonché agli Organismi competenti per il rilascio della Licenza Nazionale dell'UEFA ed aver violato l'obbligo di non eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere emesso o comunque consentito di emettere, nella sua qualità all'epoca dei fatti di Segretario Generale e Responsabile Amministrativo Finanza-Controllo della società "La Fiorita 1967," una fattura della società "La Fiorita 1967" per sponsorizzazione datata 06.10.2021 per un importo di €. 50.000,00 in favore di "Tecnologie Italiane S.r.l." senza un contratto di sponsorizzazione, indicando quale motivazione "Sponsorizzazione 2021 Come da contratto tra le parti" e facendo incassare alla società "La Fiorita 1967" l'importo di €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.;

- della violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 10, comma 2, punto V dello Statuto della F.S.G.C. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale e, nel contempo, l'obbligo di assicurare l'autonomia e l'indipendenza de "La Fiorita 1967" da ingerenze esterne, per avere approvato in seno al Consiglio Direttivo della società l'operazione di nomina quale Presidente del Dr. Andrea Delvecchio al fine di far incassare a "La Fiorita 1967" il rilevante importo €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.", di cui il Delvecchio era socio, al dissimulato fine di far acquisire a "Tecnologie Italiane S.r.l.", e per essa al proprietario Sig. De Bonis, il controllo della società di calcio sammarinese, per propri scopi imprenditoriali e personali, che esulano da qualunque finalità di sponsorizzazione della società di calcio. Con ciò consentendo un'ingerenza esterna da parte di una società di capitali estranea all'ordinamento sportivo sammarinese;

**3) il signor Paolo Zanotti:**

- della violazione dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, nonché l'obbligo di fornire informazioni corrette, sotto il profilo economico gestionale, agli Organi di controllo della Federazione, nonché agli Organismi competenti per il rilascio della Licenza Nazionale dell'UEFA e l'obbligo di non eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere consentito di emettere una fattura della società "La Fiorita 1967" per sponsorizzazione datata 06.10.2021 per un importo di €. 50.000,00 in favore di "Tecnologie Italiane S.r.l." senza un contratto di sponsorizzazione, indicando quale motivazione "Sponsorizzazione 2021 Come da contratto tra le parti" e facendo incassare alla società "La Fiorita 1967" l'importo di €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.";

- della violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 10, comma 2, punto V dello Statuto della F.S.G.C. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale e, nel contempo, l'obbligo di assicurare l'autonomia e l'indipendenza de "La Fiorita 1967" da ingerenze esterne, per avere approvato in seno al Consiglio Direttivo della società l'operazione di nomina quale Presidente del Dr. Andrea Delvecchio al fine di far incassare a "La Fiorita 1967" il rilevante importo €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.", di cui il Delvecchio era socio, al dissimulato fine di far acquisire a "Tecnologie Italiane S.r.l.", e per essa al proprietario Sig. De Bonis, il controllo della società di calcio sammarinese, per propri scopi imprenditoriali e personali, che esulano da qualunque finalità di sponsorizzazione della società di calcio. Con ciò consentendoun'ingerenza esterna da parte di una società di capitali estranea all'ordinamento sportivo sammarinese;

**4) il signor Julian Aliaj:**

- della violazione dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza

in ambito federale, nonché l'obbligo di fornire informazioni corrette, sotto il profilo economico gestionale, agli Organi di controllo della Federazione, nonché agli Organismi competenti per il rilascio della Licenza Nazionale dell'UEFA e l'obbligo di non eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere consentito di emettere una fattura della società "La Fiorita 1967" per sponsorizzazione datata 06.10.2021 per un importo di €. 50.000,00 in favore di "Tecnologie Italiane S.r.l." senza un contratto di sponsorizzazione, indicando quale motivazione "Sponsorizzazione 2021 Come da contratto tra le parti" e facendo incassare alla società "La Fiorita 1967" l'importo di €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.";

- della violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 10, comma 2, punto V dello Statuto della F.S.G.C. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale e, nel contempo, l'obbligo di assicurare l'autonomia e l'indipendenza de "La Fiorita 1967" da ingerenze esterne, per avere approvato in seno al Consiglio Direttivo della società l'operazione di nomina quale Presidente del Dr. Andrea Delvecchio al fine di far incassare a "La Fiorita 1967" il rilevante importo €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.", di cui il Delvecchio era socio, al dissimulato fine di far acquisire a "Tecnologie Italiane S.r.l.", e per essa al proprietario Sig. De Bonis, il controllo della società di calcio sammarinese, per propri scopi imprenditoriali e personali, che esulano da qualunque finalità di sponsorizzazione della società di calcio. Con ciò consentendo un'ingerenza esterna da parte di una società di capitali estranea all'ordinamento sportivo sammarinese;

**5) la società "LA FIORITA 1967":**

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante Dr. Andrea Delvecchio, al proprio Segretario Generale e Responsabile Amministrativo Finanza-Controllo Sig. Michele Della Valle, al proprio Direttore Generale Sig. Paolo Zanotti ed al proprio Consigliere Sig. Julian Aliaj.

**Le memorie difensive.**

Con provvedimento della Commissione in data 08 marzo 2023, visto il deferimento di cui al provvedimento della Procura Federale del 27 febbraio 2023 e verificata l'avvenuta notifica a tutti i soggetti in indirizzo dell'atto di contestazione e degli addebiti, è stata fissata la data per il dibattimento per il giorno di martedì 28 marzo 2023.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati Andrea Delvecchio, Michele Della valle, Paolo Zanotti e Julian Aliaj e la società "LA FIORITA 1967" hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali, e rilevate l'insussistenza e l'infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati.

In particolare la difesa dei signori Andrea Delvecchio, Michele Della valle, Paolo Zanotti e Julian Aliaj ha chiesto:

i) che venisse dichiarata, in via preliminare, l'improcedibilità del procedimento disciplinare per indeterminatezza delle contestazioni notificate agli incolpati, sottolineando come dalla lettura dell'atto di deferimento non fosse chiaro, quali fossero le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare che venivano contestate ai soggetti deferiti, con conseguente violazione delle regole e dei principi del processo, che impongono che l'accusa ponga ed evidenzi in termini tassativi e chiari quale sia la relazione tra comportamenti rilevanti e norme assertivamente violate, così da garantire alla parte incolpata di poter esercitare appieno il diritto di difesa, ed al giudice – nella sua posizione di equa terziarietà – di verificare se quanto contestato meriti, o meno, la sanzione;

ii) che, nel merito, venissero assolti gli incolpati con formula piena, perché il fatto contestato non costituirebbe illecito disciplinare, ovvero per ogni ragione o con ogni diversa formula che verrà ravvisata all'uopo; e, in subordine, che venisse limitata la applicazione di sanzione disciplinare ai soli soggetti cui imputare la diretta responsabilità per i fatti ritenuti suscettibili di censura, comminando la sanzione nella misura del minimo editale, con applicazione dell'art. 32 del Regolamento Disciplina.

Ed a tale fine sottolineava:

- come questa vicenda dovesse essere inquadrata in un normale e più che legittimo contratto di sponsorizzazione intercorso fra Tecnologie Italiane S.r.l e l'Associazione Sportiva La Fiorita 1967, contratto di sponsorizzazione che aveva avuto regolare esecuzione visto l'importo di € 50.000,00 versato a tale titolo e visto l'impiego del logo "EVOX" apposto sulle maglie del Futsal e sulle polo di rappresentanza della formazione di calcio a 11;
- come nessuna "ingerenza esterna", ovvero nessuna intromissione da parte di un terzo nell'attività sociale, condizionante le scelte del soggetto ingerito, si fosse verificata nel caso di specie;
- come il signor de Bonis avesse conferito l'incarico di agire "in suo nome e conto" in un contesto di evidente trasparenza, al fine di acquisire la funzione di direzione coordinamento e controllo della Associazione sportiva;
- come l'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 avesse mantenuto la propria autonomia e indipendenza, atteso che la nomina del nuovo Presidente, oltre che dei titolari delle altre cariche, era intervenuta in continuità con il passato, senza che a terzi fosse stata data facoltà di intervento nelle decisioni strategiche associative.

La difesa dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967, ha contestato anch'essa l'atto di deferimento della Procura Federale, e ha chiesto:

i) che venisse dichiarata, in via preliminare:

- l'improcedibilità del procedimento disciplinare per indeterminatezza delle contestazioni notificate a tutti gli incolpati, sollevando al riguardo analoghe eccezioni a quelle avanzate dalla difesa degli altri soggetti deferiti e sottolineando, a propria volta, la piena collaborazione della società sportiva con le Autorità federali tutte, avendo dato pieno e tempestivo riscontro ad ogni richiesta formulata dall'organo disciplinare inquirente, dagli organi di controllo, da quelli deputati al rilascio delle licenze;

- l'improcedibilità della domanda nei confronti dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967, tenuto conto della già avvenuta irrogazione della sanzione di Euro 6.000,00, già versata, ed invocando sul punto l'applicazione del principio del *ne bis in idem*, che garantisce la parte dal non subire molteplici processi – e conseguentemente dal non essere gravata di molteplici sanzioni – con riferimento al medesimo fatto;

ii) che, nel merito, l'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 venisse assolta con formula piena, perché il fatto contestato non costituirebbe illecito disciplinare, ovvero per ogni ragione o con ogni diversa formula che verrà ravvisata all'uopo; e, in subordine, che venisse limitata la applicazione di sanzione disciplinare ai soli soggetti cui imputare la diretta responsabilità per i fatti ritenuti suscettibili di censura, con espressa esclusione della Società, in ogni caso con applicazione dell'art. 32 del Regolamento Disciplina.

Ed a tale fine, oltre ad evidenziare le medesime doglianze sollevate dalla difesa degli altri soggetti deferiti, sottolineava che a nulla rilevava la mancanza di un contratto di sponsorizzazione formalizzato con atto scritto, vista la vigenza anche nell'ordinamento sammarinese del principio della libertà delle forme, tale per cui ove non espressamente richiesto da una norma particolare, il vincolo contrattuale può costituirsi anche oralmente, o per fatti concludenti, senza bisogno che ai fini della sua validità le intese raggiunte dalle parti vengano formalizzate per iscritto.

### **Il dibattimento**

Al dibattimento, fissato per il giorno 28 marzo 2023 sono comparsi:

- il Procuratore Federale della F.S.G.C. avv. Angela De Michele ed il Vice Procuratore Federale della F.S.G.C. avv. Alberta Amadori,
- l'avv. Andrea Caranci, legale dei signori Delvecchio Andrea, Della Valle Michele, Zanotti Paolo e Aliaj Julian;
- l'avv. Leonardo Pandiscia, legale dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967.

La Commissione si è riservata di decidere al definitivo sulle eccezioni preliminari presentate dall'avv. Andrea Caranci, nell'interesse dei signori Delvecchio Andrea, Della Valle Michele, Zanotti Paolo e Aliaj Julian e dall'avv. Leonardo Pandiscia, nell'interesse dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967.

### **Le richieste della Procura.**

La Commissione ha invitato quindi la Procura Federale ad illustrare il deferimento ed a formulare le proprie richieste sanzionatorie.

La Procura Federale si è richiamata al proprio atto di deferimento ed, a fronte della presunta improcedibilità per indeterminatezza delle contestazioni disciplinari e per presunta violazione del principio del *ne bis in idem*, sollevate nelle memorie difensive depositate dai soggetti deferiti, nel contestare dette eccezioni, ha sottolineato come non solo nell'atto di deferimento erano state determinate in modo chiaro le plurime violazioni contestate ma anche tutti i fatti posti a fondamento delle stesse.



La stessa Procura Federale ha ribadito che l'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 aveva violato l'obbligo di fornire informazioni economico/gestionali corrette alla FSGC, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 8, commi 1 e 2, Reg. Disciplina, sottolineando l'inesistenza di un contratto di sponsorizzazione tra l'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 e la società Tecnologie Italiane Srl.

Ha quindi evidenziato come l'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 avesse emesso una fattura senza che esistesse alcun contratto di sponsorizzazione, quindi con causale non corretta (falso ideologico), accettando altresì il pagamento da parte di un terzo, il tutto con evidente elusione del principio di corrispondenza tra contratti e pagamenti.

Si era quindi soffermata sulla natura del rapporto contrattuale stipulato tra le società Tag & Partners Srl e Tecnologie Italiane Srl.

Su tale punto ha sottolineato come il dott. Andrea Delvecchio, all'epoca dei fatti socio della società Tag & Partners e membro del Direttivo dell'Associazione Sportiva La Fiorita, avesse sottoscritto con Tecnologie Italiane Srl, rappresentata all'epoca dei fatti dal signor Marcello De Bonis, un mandato di rappresentanza, che nulla aveva a che vedere con un contratto di sponsorizzazione, trattandosi di un accordo attraverso il quale un soggetto estraneo alla compagine sociale, Tecnologie Italiane Srl, nella figura del sig. Marcello De Bonis, aveva pattuito di assumere il controllo totale della società calcistica sammarinese, con evidente violazione dell'art.1, comma 2 del reg. Disciplina in relazione all'art. 10, comma 2, punto V dello Statuto Federale.

Il Procuratore Federale, rifacendosi all'atto di deferimento, non solo ha contestato la natura del presunto contratto di sponsorizzazione, sottolineando che non vi fosse alcuna forma di sponsorizzazione (*carattere simulato del contratto di sponsorizzazione*), ma che con tale contratto si fosse manifestata una ingerenza esterna da parte del signor De Bonis nella gestione dell'Associazione Sportiva La Fiorita.

Uno sponsor, ha sottolineato e concluso la Procura Federale, non ha un potere decisionale, non decide l'asset dirigenziale della società, non ha un potere di ingerenza nella società, e non ha alcun potere di gestione e di controllo.

Dopo avere illustrato il deferimento e prima di formulare le proprie richieste sanzionatorie, la Procura Federale, nel sottolineare l'atteggiamento estremamente collaborativo di tutti i soggetti sottoposti alle indagini, ha ritenuto equo, nella specifica presente vicenda, richiedere l'applicazione di sanzioni anche al di sotto di quello che il legislatore federale ha stabilito quale minimo edittale, riscontrando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, commi 1 e 2, Reg. Disciplina, e quindi concludeva chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- **Andrea Delvecchio**: mesi 8 di inibizione, per le violazioni di cui all'art. 1 comma 2° ed art. 8 commi 1° e 2° Reg Disciplina, ridotti a mesi 5 di inibizione ex art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, per aver collaborato e agevolato l'esercizio della Procura Federale durante la fase inquisitoria del processo ed, in continuazione rispetto alla predetta violazione, mesi 1 di inibizione per la violazione di cui all'art. 1, comma 2° Reg

Disciplina in relazione all'art. 10, comma 2°, punto V dello Statuto della F.S.G.C., per un totale di **mesi 6 di inibizione**;

- **Michele Della Valle**: mesi 6 di inibizione, per le violazioni di cui all'art. 1 comma 2° ed art. 8 commi 1° e 2° Reg Disciplina, ridotti a mesi 3 di inibizione ex art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, per aver collaborato e agevolato l'esercizio della Procura Federale durante la fase inquisitoria del processo ed, in continuazione rispetto alla predetta violazione, giorni 20 di inibizione per la violazione di cui all'art. 1, comma 2° Reg Disciplina in relazione all'art. 10, comma 2°, punto V dello Statuto della F.S.G.C., per un totale di **mesi 3 e giorni 20 di inibizione**;

- **Paolo Zanotti**: mesi 6 di inibizione, per le violazioni di cui all'art. 1 comma 2° ed art. 8 commi 1° e 2° Reg Disciplina, ridotti a mesi 3 di inibizione ex art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, per aver collaborato e agevolato l'esercizio della Procura Federale durante la fase inquisitoria del processo ed, in continuazione rispetto alla predetta violazione, giorni 20 di inibizione per la violazione di cui all'art. 1, comma 2° Reg Disciplina in relazione all'art. 10, comma 2°, punto V dello Statuto della F.S.G.C., per un totale di **mesi 3 e giorni 20 di inibizione**;

- **Julian Aliaj**: mesi 6 di inibizione, per le violazioni di cui all'art. 1 comma 2° ed art. 8 commi 1° e 2° Reg Disciplina, ridotti a mesi 3 di inibizione ex art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, per aver collaborato e agevolato l'esercizio della Procura Federale durante la fase inquisitoria del processo ed, in continuazione rispetto alla predetta violazione, giorni 20 di inibizione per la violazione di cui all'art. 1, comma 2° Reg Disciplina in relazione all'art. 10, comma 2°, punto V dello Statuto della F.S.G.C., per un totale di **mesi 3 e giorni 20 di inibizione**;

- **Associazione Sportiva La Fiorita 1967**: Euro 15.000 di ammenda, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2° Reg. Disciplina, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante Dr. Andrea Delvecchio, al proprio Segretario Generale e Responsabile Amministrativo Finanza-Controllo Sig. Michele Della Valle, al proprio Direttore Generale Sig. Paolo Zanotti ed al proprio Consigliere Sig. Julian Aliaj, ridotta ad **Euro 8.000 di ammenda** ex art. 32 commi 1° e 2° Reg. Disciplina per aver collaborato e agevolato l'esercizio della Procura Federale durante la fase inquisitoria del processo.

#### **Le richieste dei deferiti.**

Ascoltate le richieste avanzate dalla Procura Federale, sono stati sentiti i difensori dei soggetti deferiti, i quali hanno illustrato le proprie difese precisando le proprie conclusioni.

In via preliminare l'avv. Andrea Caranci, legale dei signori Delvecchio Andrea, Della Valle Michele, Zanotti Paolo e Aliaj Julian, dopo essersi richiamato alle proprie memorie difensive, ha sottolineato l'indeterminatezza delle contestazioni formulate dalla Procura Federale al momento dell'atto di deferimento.



Entrando quindi nel merito della vicenda ha evidenziato come questa dovesse essere inquadrata in un normale e più che legittimo contratto di sponsorizzazione, a nulla rilevando il fatto che non fosse stato formalizzato per iscritto, richiamandosi al *principio di libertà contrattuale (delle forme di contratto)* vigente anche a San Marino.

Ha ribadito quindi che non vi era stata alcuna ingerenza esterna da parte del signor De Bonis nella gestione dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967.

Sulla base di ciò e di quanto contenuto all'interno delle memorie difensive depositate, richiamandosi al deferimento della Procura, l'avvocato Caranci ha sottolineato come non emergesse alcuna violazione dei precetti di buona fede tra le parti e dei principi contrari alla corretta amministrazione.

Ha aggiunto inoltre, in risposta all'accusa sollevata dalla Procura Federale di simulazione contrattuale, che *de facto*, non solo non vi fosse un falso (una simulazione), ma che la fatturazione fosse l'unico modo corretto di procedere (anche fiscalmente).

Per i motivi esposti l'avv. Andrea Caranci ha concluso affermando come fosse evidente che la sponsorizzazione fosse realmente avvenuta, seppur non fossero stati rispettati in toto gli interessi personali del De Bonis, e ciò testimoniava che non vi fosse stata alcuna forma di reticenza da parte delle parti coinvolte e che il rapporto fosse stato veritiero.

La stessa procura ha richiesto quindi alla Commissione Disciplinare che gli indagati fossero prosciolti, richiamandosi alle conclusioni di cui alla propria memoria difensiva.

L'avv. Leonardo Pandiscia, legale dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967, nel richiamarsi a quanto già illustrato nelle proprie memorie, ha sottolineato come non vi fosse, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano e sammarinese, alcun obbligo di contratto scritto tra le parti. Nello specifico del caso in oggetto, ha evidenziato come vi fosse stata una elargizione di denaro per il tramite di una mandataria (Tag & Partners) e una conseguente e corretta registrazione fiscale (elargizione di denaro a fronte di fattura).

Entrando poi nel merito degli illeciti contestati dalla Procura Federale, ha fatto leva sulla determinatezza della sponsorizzazione, affermando che non solo il marchio *Evox* è di proprietà della Tecnologie Italiane, come facilmente confutabile consultando il relativo sito web, ma che tale logo è stato esposto, come da contratto di sponsorizzazione, sulle magliette dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1867 e documentato in atti.

In relazione al contratto di sponsorizzazione, si è poi soffermato sulla figura del sig. Marcello De Bonis, sottolineando come, a sostegno della veridicità del contratto e delle buone intenzioni delle parti:

- il signor De Bonis avesse elargito la somma di Euro 50.000,00 e non avesse in alcun modo (né da parte sua, né da parte del signor Delvecchio) posto in essere alcuna forma di ingerenza (diretta o indiretta) nei confronti dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967;
- il mandante signor De Bonis non fosse mai entrato all'interno del Direttivo dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 e pertanto non avesse mai condizionato in alcun modo le decisioni all'interno della società, limitandosi ad elargire la somma di Euro 50.000,00 come previsto dal contratto di sponsorizzazione;

- la figura del signor Delvecchio fosse stata scelta dal Direttivo stesso dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 in quanto ritenuta la più adatta a ricoprire la carica di Presidente della società (vedi audizione Della Valle).

L'avv. Leonardo Pandiscia ha quindi concluso affermando come la sponsorizzazione sia realmente avvenuta e che non vi è stata alcuna forma di reticenza da parte delle parti coinvolte, richiedendo quindi alla Commissione Disciplinare che gli indagati fossero prosciolti per improcedibilità, perché l'illecito contestato non sussiste, richiamandosi anch'esso alle conclusioni di cui alla propria memoria difensiva.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento.

### **Le istanze preliminari.**

La prima eccezione in forza della quale, in via preliminare, tutti i soggetti deferiti hanno chiesto dichiararsi l'improcedibilità del procedimento disciplinare per indeterminatezza delle contestazioni notificate agli incolpati, è infondata e va pertanto respinta.

Si rileva al riguardo che dall'esame dell'atto di deferimento e dei relativi allegati risultano ampiamente e chiaramente determinate le condotte ritenute dalla Procura Federale rilevanti sotto il profilo disciplinare, così come i fatti posti a fondamento di tali condotte, i quali sono stati puntualmente ricostruiti e provati sia *per tabulas*, sia dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nella presente vicenda.

Sul punto si rinvia altresì a quanto confermato da costante giurisprudenza in materia, dove, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati; Cass Pen Sez. III 19 Febbraio 2013 N. 22434; Cass. Pen Sez. III 5 Dicembre 2013 N. 5469, secondo cui *"in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo della specificazione del fatto più che all'indicazione di legge delle norme violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa."* Cass Pen Sez. I 5 Aprile 20219 N. 30141; Cass Pen Sez IV 2 Marzo 2020 N. 16993 (cfr. decisione della Corte Federale D'Appello FIFC/0012/CFA/2021-2022, allegabile quale argomentazione di natura logico-deduttiva).

La seconda eccezione in forza della quale, in via preliminare, l'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda nei confronti stessa, tenuto conto della già avvenuta irrogazione della sanzione di Euro 6.000,00, già versata, ed invocando sul punto l'applicazione del principio del *ne bis in idem*, è anch'essa infondata e va pertanto respinta.

Si rileva al riguardo che la procedura di iscrizione al campionato per la stagione 2022/2023, di cui è competente la Commissione Licenze UEFA di 1° grado, è una *"procedura priva di aspetti sanzionatori sul piano disciplinare, all'esito della quale l'iscrizione o la non iscrizione al campionato conseguono unicamente alla verifica della sussistenza dei titoli e del rispetto degli adempimenti richiesti"*. Non è dunque possibile sovrapporre un procedimento tipicamente disciplinare, quale quello che qui occupa, mosso nei confronti degli amministratori di una società e per conseguenza nei confronti della società stessa con la procedura

di iscrizione al campionato FSGC (cfr. decisione della Corte Federale D'Appello FIGC/0053/CFA-2021-2022).

### I motivi della decisione.

Il signor **Andrea Delvecchio**, all'epoca dei fatti membro del Consiglio Direttivo della società "La Fiorita 1967" e Presidente e legale rappresentante dal 30 settembre 2021, il signor **Michele Della Valle**, all'epoca dei fatti Segretario Generale della società "La Fiorita 1967" e Segretario Generale e Responsabile Amministrativo Finanza-Controllo dal 30 settembre 2021, il signor **Paolo Zanotti**, all'epoca dei fatti membro del Consiglio Direttivo della società "La Fiorita 1967" e Direttore Generale dal 30 settembre 2021 e il signor **Julian Aliaj**, all'epoca dei fatti membro del Consiglio Direttivo della società "La Fiorita 1967", sono stati deferiti dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 27 febbraio 2023, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. e della violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 10, comma 2, punto V dello Statuto della F.S.G.C.

Più precisamente la Procura Federale ha contestato, a vario titolo, ai suddetti Dirigenti della Società La Fiorita:

- di aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, nonché l'obbligo di fornire informazioni corrette, sotto il profilo economico gestionale, agli Organi di controllo della Federazione, nonché agli Organismi competenti per il rilascio della Licenza Nazionale dell'UEFA ed aver violato l'obbligo di non eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere emesso o comunque consentito di emettere una fattura della società "La Fiorita 1967" per sponsorizzazione datata 06.10.2021 per un importo di €. 50.000,00 in favore di "Tecnologie Italiane S.r.l." senza un contratto di sponsorizzazione, indicando quale motivazione "Sponsorizzazione 2021 come da contratto tra le parti" e facendo incassare alla società "La Fiorita 1967" l'importo di €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.";
- di aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale e, nel contempo, l'obbligo di assicurare l'autonomia e l'indipendenza de "La Fiorita 1967" da ingerenze esterne.

In particolare:

- per avere ricevuto e sottoscritto, il Presidente Dr. Delvecchio, in data 11.09.2021 un mandato con rappresentanza da "Tecnologie Italiane S.r.l." per far acquisire alla società mandante il controllo della società di calcio La Fiorita o in alternativa altra società partecipante al medesimo campionato qualora ottenesse dal mandante il gradimento, facendosi all'uopo nominare Presidente de La Fiorita e facendo incassare alla medesima società di calcio il rilevante importo €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.", di cui il medesimo Delvecchio era socio, al dissimulato fine di far acquisire a "Tecnologie Italiane S.r.l.", e per essa al proprietario Sig. De Bonis, il controllo della

società di calcio sammarinese, per propri scopi imprenditoriali e personali, che esulano da qualunque finalità di sponsorizzazione della società di calcio. Con ciò consentendo un'ingerenza esterna da parte di una società di capitali estranea all'ordinamento sportivo sammarinese, ovvero

- per avere approvato in seno al Consiglio Direttivo della società, i signori Michele della Valle, Paolo Zanotti e Julian Aliaj, l'operazione di nomina quale Presidente del Dr. Andrea Delvecchio al fine di far incassare a "La Fiorita 1967" il rilevante importo €. 50.000,00 in data 11.10.2021 da un soggetto terzo, la società "T.A.G. & Partners S.r.l.", di cui il Delvecchio era socio, aldissimulato fine di far acquisire a "Tecnologie Italiane S.r.l.", e per essa al proprietario Sig. De Bonis, il controllo della società di calcio sammarinese, per propri scopi imprenditoriali e personali, che esulano da qualunque finalità di sponsorizzazione della società di calcio. Con ciò consentendo un'ingerenza esterna da parte di una società di capitali estranea all'ordinamento sportivo sammarinese.

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 14/2022, risultano ampiamente provate, sia dalla cospicua documentazione acquisita sia dalle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dai soggetti a vario titolo coinvolti nella presente vicenda, le violazioni contestate dalla Procura Federale ai soggetti deferiti.

Dal tenore letterale del contratto di mandato di rappresentanza, sottoscritto in data 11 settembre 2021 dalla mandante Tecnologie Italiane Srl e dalla mandataria Tag & Partners Srl, si evince in maniera chiara ed univoca che con il suddetto contratto il mandante Tecnologie Italiane Srl, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* signor Marcello De Bonis, ha incaricato la mandataria Tag & Partners Srl, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* della stessa Dr. Andrea Delvecchio, di **"Acquisire in suo nome e per conto, la funzione di direzione coordinamento e controllo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata La Fiorita 1967 ..."**, dotando l'Associazione delle necessarie risorse finanziarie al fine del suo mantenimento e sviluppo, ed a tale scopo ha impartito le seguenti prescrizioni:

- nomina [in sostituzione dell'allora Presidente signor Zadotti] del Dr. Andrea Delvecchio quale Presidente dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967;
- conferma dei signori Paolo Zanotti, Michele Della Valle, Roberto Bollini e Julian Aliaj, quali membri del Consiglio Direttivo [e conseguente fuoriuscita degli altri membri del Consiglio Direttivo];
- sostituzione come garante personale nelle garanzie prestate dai consiglieri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, riguardo al fido di conto corrente acceso presso istituto bancario sammarinese;
- corresponsione, alla nomina del procuratore incaricato a Presidente facente funzioni dell'Associazione, della somma di € 50.000,00 a titolo di sponsorizzazione nella cassa della FIORITA 1967;
- autorizzazione a compiere tutti gli atti necessari per l'espletamento dell'incarico nei confronti del/gli Enti preposti alla gestione del calcio nella Repubblica di San Marino e all'iter istruttorio necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dato (aff. 21 e 22).

**La stessa causale riportata sul bonifico bancario** effettuato da Tecnologie Italiane Srl a favore del beneficiario Tag & Partners Srl, avente la seguente descrizione: **“Mandato x acquisizione società La Fiorita 1967”**, non lascia dubbi sulla natura accordo intercorso fra le predette società (aff. 10).

La stessa società Tag & Partners Srl, con propria **dichiarazione del 19 maggio 2022**:

- ha confermato che l'incarico ricevuto dalla mandante Tecnologie Italiane Srl aveva ad oggetto **l'acquisizione del controllo della gestione sportiva della A.S.D. La Fiorita 1967**, con l'intento di *promuovere le prestazioni sportive di promettenti giovani calciatori, provenienti da vivai di squadre professionistiche italiane, nonché la promozione del marchio dell'azienda*;

- ed ha precisato che la **compensazione** prevista per la società La Fiorita 1967, consisteva in un contratto di sponsorizzazione dell'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per la stagione in corso (aff. 9).

Emblematico sul punto è altresì **l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo** dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 **del 22 settembre 2021**, avente al primo punto il seguente tenore:

***“Discussione e approvazione, proposta di acquisizione della direzione e del controllo della Associazione”.***

Dall'esame del relativo verbale si evince infatti che l'allora Presidente Vittorio Zadotti ha esposto al Consiglio Direttivo che Andrea Delvecchio aveva ricevuto un mandato di acquisizione della direzione e del controllo dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967.

La proposta prevedeva la continuazione del progetto tecnico ed il mantenimento dei bilanci presenti e futuri in attivo, con gli obiettivi stabiliti, a mezzo sponsorizzazioni ed al contempo l'uscita immediata a mezzo dimissioni dei seguenti membri del Direttivo: Vittorio Zadotti, Valentina Lamanna, Tommaso Aiello, Guido del Re, Filippo Zadotti. ...

Si conveniva quindi che a **supporto della proposta di acquisizione**, all'insediamento della nuova Presidenza sarebbe stata [verrà] versata immediatamente sul conto societario la cifra di € 50.000,00 (cinquantamila) (aff. 112 -113).

Con verbale del Consiglio Direttivo del 30 settembre 2022 sono state quindi accolte le dimissioni dei signori Vittorio Zadotti, Valentina Lamanna, Tommaso Aiello, Guido del Re, Filippo Zadotti, e si è proceduto alla nomina del signor Andrea Delvecchio quale Presidente, del signor Roberto Bollini, quale Vice Presidente, del signor Michele Della Valle, quale Segretario Generale e Responsabile Amministrativo Finanza e Controllo e del signor Paolo Zanotti, quale Direttore Generale.

Le stesse dichiarazioni, aventi evidentemente natura confessoria ed autoaccusatoria e pertanto caratterizzate da indubbi profili di credibilità e di attendibilità, rese dai tesserati sentiti dalla Procura Federale, confermano nella sostanza quanto già evidente *per tabulas* dall'esame della documentazione allegata all'atto di deferimento.

Il Dr. Andrea Delvecchio, sentito dalla Procura Federale il 29 agosto 2022, ha precisato infatti che intenzione del dott. Marcello De Bonis, attraverso l'accordo con TAG&Partners era di *inserire il figlio nella squadra de La Fiorita per poterlo far partecipare alle coppe europee. Inoltre, il dott. De Bonis aveva intenzione di aprire una filiale della sua società che ha sede nel milanese a San Marino.*

***Preciso ulteriormente che il controllo, la gestione ed il coordinamento della società La Fiorita, che era l'oggetto del mandato, nei fatti l'avrei fatto io come figura di garanzia e poi eventualmente avremmo valutato l'inserimento di Marcello De Bonis per svolgere questo incarico di gestione e di controllo.*** (aff. 86 – 87 - 88)

Il signor Paolo Zanotti, sentito dalla Procura Federale il 22 settembre 2022, ha riferito testualmente che il Sig. Marcello De Bonis, titolare della Tecnologie Italiane, era interessato a prendere le decisioni tecniche e di mercato della società, ovvero decidere quali calciatori ed allenatori tesserare, voleva mettere anche un suo direttore sportivo nella società. De Bonis ha due figli, uno che gioca nel Milan ed uno che gioca a livello dilettantistico e ci aveva prospettato la necessità, nell'ambito di questa trattativa, di far giocare quest'ultimo nella società. ... A quel punto Del Vecchio diventa il nostro presidente perché lo abbiamo scelto noi del Direttivo in quanto trattasi di una figura di alto profilo professionale e perché in questo modo siamo andati avanti con il progetto Tecnologie Italiane – preciso che Del Vecchio non è diventato presidente per l'operazione con Tecnologie Italiane ma che conveniva fosse lui il presidente in quanto aveva i contatti diretti col Sig. Marcello De Bonis. ... Quindi di questa operazione è rimasto il fatto che De Bonis ci ha lasciato la sponsorizzazione perché noi avevamo fatto un accordo scritto con De Bonis Marcello e c'è stata una procedura che non conosco, un mandato fiduciario (aff. 129 – 130).

A sua volta il signor Michele Della Valle, sentito dalla Procura Federale il 24 ottobre 2022, ha riferito che il Dr. Delvecchio aveva proposto al direttivo della società l'intenzione di De Bonis di collaborare con una società di calcio sammarinese con l'intento di aprire una sede della sua società nella Repubblica di San Marino ed introdurre suo figlio calciatore ed altri calciatori militanti in F.I.G.C. a San Marino perché se avessero partecipato alle competizioni internazionali avrebbero avuto una buona vetrina, il tutto a fronte dell'intenzione di De Bonis di versare a questa società sammarinese 50.000 euro. ... Quell'importo a supporto del progetto che ho descritto è stato versato a titolo di sponsorizzazione e tale è rimasto fino alla fine della stagione anche se poi De Bonis non ha portato avanti i propri interessi legati a questo progetto (aff. 141).

Stante quanto sopra esposto risulta quindi provato:

- che il mandato di rappresentanza, sottoscritto il giorno 11 settembre 2021, è stato stipulato al solo fine di ottenere da parte della società Tecnologie Italiane Srl il controllo dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967, attraverso un finanziamento della stessa per € 50.000,00;
- che il predetto mandato di rappresentanza non è collegato ad alcun contratto di sponsorizzazione tra la società Tecnologie Italiane Srl e l'Associazione Sportiva La Fiorita 1967, contrariamente a quanto riportato sulla fattura n. 15 del 06 ottobre 2021, di € 50.000,00, emessa dalla Associazione Sportiva La Fiorita 1967 per "Sponsorizzazione 2021 Come da contratto fra le parti" (aff. 15) e dichiarato dalla stessa Associazione Sportiva, per tramite del proprio Segretario Generale, con nota del 23 maggio 2022 (aff. 7).

La causale di detto accordo intervenuto fra le parti, come correttamente sostenuto dalla Procura Federale, lungi dall'essere qualificata e qualificabile in termini di contratto di sponsorizzazione, è chiaramente riconducibile ad una operazione del tutto diversa, consistente nell'acquisizione del controllo indiretto, per



tramite del Dr. Andrea Delvecchio, dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 da parte della società Tecnologie Italiane Srl e del signor Marcello de Bonis, per fini imprenditoriali e personali, che esulano da qualunque finalità di sponsorizzazione.

A nulla rileva, nella vicenda *de qua*, neppure il richiamo al principio della libertà delle forme, vigente nell'ordinamento sammarinese, in forza del quale *il vincolo contrattuale può costituirsi anche oralmente, o per fatti concludenti, senza bisogno che ai fini della sua validità le intese raggiunte dalle pari vengano formalizzate per iscritto*, e neppure la modalità di pagamento della somma di Euro 50.000 da parte della società Tag & Partners Srl, e ciò in quanto la società La Fiorita non ha stipulato alcun contratto di sponsorizzazione con la società Tecnologie Italiane pur avendo emesso nei confronti della stessa una fattura dell'importo di € 50.000,00, con la causale "Sponsorizzazione 2021 Come da contratto tra le parti", ma ha, al contrario, ricevuto dalla suddetta società la somma di denaro quale "contropartita" - "compensazione" per l'ottenimento del controllo dell'associazione sportiva, andando così ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica realizzando in tal guisa una etero direzione della società.

La sponsorizzazione non è mai stato l'oggetto e lo scopo del mandato rilasciato dalla società Tecnologie Italiane Srl a favore della società Tag & Partners Srl, ma più semplicemente e diversamente è stato lo strumento utilizzato per giustificare e dare una veste giuridica e fiscale al pagamento della somma di € 50.000,00 a favore dell'Associazione Sportiva La Fiorita 1967 per l'acquisizione del controllo della stessa da parte di Tecnologie Italiane Srl, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 2°, e dell'art. 8, commi 1° e 2°, del Reg. Disciplina.

### **L'art. 32 Regolamento Disciplina.**

Nella determinazione delle sanzioni irrogate ai singoli soggetti deferiti, la Commissione ha tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo prestato da tutti i soggetti coinvolti nel corso delle indagini, ed ha applicato sanzioni anche al di sotto di quello che il legislatore federale ha stabilito quale minimo edittale, avendo riscontrato per tutti i soggetti deferiti la sussistenza dei presupposti di cui all'**art. 32** del Regolamento Disciplina (***Collaborazione degli incolpati***) che espressamente stabilisce "*In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre le sanzioni previste dalla normativa federale. In tale caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.*".

La stessa Commissione, condividendo l'impostazione dell'ufficio della Procura Federale, ha altresì applicato le sanzioni relative ai diversi illeciti disciplinari contestati considerandoli "*in continuazione*" fra loro.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione:

**1) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 1, comma 2 e dell'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. e di cui alla violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 10, comma 2, punto V dello Statuto della F.S.G.C., irroga la sanzione di mesi 8 di inibizione, per le violazioni di cui all'art. 1 comma 2° ed art. 8 commi 1° e 2° Reg Disciplina, ridotti a mesi 5 di inibizione ex art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, per aver collaborato e agevolato l'esercizio della Procura Federale durante la fase inquisitoria del processo ed, in continuazione rispetto alla predetta violazione, mesi 1 di inibizione per la violazione di cui all'art. 1, comma 2° Reg Disciplina in relazione all'art. 10, comma 2°, punto V dello Statuto della F.S.G.C., per un totale di **mesi 6 di inibizione** a carico del tesserato **Andrea Delvecchio**;

**2) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 1, comma 2 e dell'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. e di cui alla violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 10, comma 2, punto V dello Statuto della F.S.G.C., irroga la sanzione di mesi 6 di inibizione, per le violazioni di cui all'art. 1 comma 2° ed art. 8 commi 1° e 2° Reg Disciplina, ridotti a mesi 3 di inibizione ex art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, per aver collaborato e agevolato l'esercizio della Procura Federale durante la fase inquisitoria del processo ed, in continuazione rispetto alla predetta violazione, giorni 20 di inibizione per la violazione di cui all'art. 1, comma 2° Reg Disciplina in relazione all'art. 10, comma 2°, punto V dello Statuto della F.S.G.C., per un totale di **mesi 3 e giorni 20 di inibizione** a carico del tesserato **Michele Della Valle**;

**3) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 1, comma 2 e dell'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. e di cui alla violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 10, comma 2, punto V dello Statuto della F.S.G.C., irroga la sanzione di mesi 6 di inibizione, per le violazioni di cui all'art. 1 comma 2° ed art. 8 commi 1° e 2° Reg Disciplina, ridotti a mesi 3 di inibizione ex art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, per aver collaborato e agevolato l'esercizio della Procura Federale durante la fase inquisitoria del processo ed, in continuazione rispetto alla predetta violazione, giorni 20 di inibizione per la violazione di cui all'art. 1, comma 2° Reg Disciplina in relazione all'art. 10, comma 2°, punto V dello Statuto della F.S.G.C., per un totale di **mesi 3 e giorni 20 di inibizione** a carico del tesserato **Paolo Zanotti**;

**4) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 1, comma 2 e dell'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. e di cui alla violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione all'art. 10, comma 2, punto V dello Statuto della F.S.G.C., irroga la sanzione di mesi 6 di inibizione, per le violazioni di cui all'art. 1 comma 2° ed art. 8 commi 1° e 2° Reg Disciplina, ridotti a mesi 3 di inibizione ex art. 32, comma 1° Reg. Disciplina, per aver collaborato e agevolato l'esercizio della Procura Federale durante la fase inquisitoria del processo ed, in continuazione rispetto alla predetta violazione, giorni 20 di inibizione per la

violazione di cui all'art. 1, comma 2° Reg. Disciplina in relazione all'art. 10, comma 2°, punto V dello Statuto della F.S.G.C., per un totale di **mesi 3 e giorni 20 di inibizione** a carico del tesserato **Julian Aliaj**;

**5) accoglie il deferimento**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2° Reg. Disciplina, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante Dr. Andrea Del Vecchio, al proprio Segretario Generale e Responsabile Amministrativo Finanza-Controllo Sig. Michele Della Valle, al proprio Direttore Generale Sig. Paolo Zanotti ed al proprio Consigliere Sig. Julian Aliaj ed irroga la sanzione Euro 15.000 di ammenda, ridotta ad **Euro 8.000 di ammenda** ex art. 32 commi 1° e 2° Reg. Disciplina per aver collaborato e agevolato l'esercizio della Procura Federale durante la fase inquisitoria del processo, a carico della **Associazione Sportiva La Fiorita 1967**.

San Marino, 17 aprile 2023

COMMISSIONE DISCIPLINARE  
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO